



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSCIO | MAURIZIO |
| <input type="checkbox"/> | ARGILLA | CARLO |
| <input type="checkbox"/> | OLDOINI | RENATO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 87/09
depositato il 20/01/2009

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE [REDACTED] SANZ.AMMINISTR.
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 87/09

UDIENZA DEL

26/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

147

SEZIONE 1

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

PRONUNCIATA IL:

26.03.13

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28.10.13

Il Segretario
Il Segretario di Sezione
Enrico Marinis

[Signature]

La [redacted], nella persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dal rag. [redacted] ha impugnato l'atto di contestazione n. [redacted] notificato il 21/11/08, emesso dall'Agenzia delle Entrate della Spezia, con il quale, relativamente all'anno di imposta 2008, veniva irrogata, a carico della contribuente, sanzione per mancata emissione di uno scontrino fiscale di Euro 7,00.

La società ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di contestazione, sostenendo non sussistere la violazione contestata.

Con comparsa di costituzione in giudizio, l'Ufficio rileva la correttezza dell'eseguito accertamento e insiste per il rigetto del ricorso.

Questa Commissione, esaminati gli atti di causa, ritiene essere legittime le doglianze della società ricorrente.

Invero, è pacifico, tra le parti, che, all'atto dell'accertamento della Guardia di Finanza, il cliente della società ebbe a dichiarare di avere gettato lo scontrino, comunque emesso, e che il registratore di cassa della [redacted] non poteva stampare, per la sua conformazione tecnica, il giornale di fondo. La ricorrente era stata invitata a consegnare, in un breve termine, lo stesso giornale alla Guardia di Finanza procedente.

Nonostante tale produzione, tuttavia, l'Agenzia ha, comunque, indebitamente proceduto all'irrogazione della sanzione.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate, fra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.
Spese compensate.

La Spezia, 26 marzo 2013

Il Presidente relatore
(dott. ~~Maurizio Caporuscio~~)